

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1967

Concessione di un contributo straordinario dello Stato alle spese per le celebrazioni nazionali del IV centenario della nascita di Claudio Monteverdi

ONOREVOLI SENATORI. — Claudio Monteverdi (battezzato a Cremona il 15 maggio 1567, morto a Venezia il 29 novembre 1643) è certamente, per testimonianza unanime, una delle maggiori figure della storia della musica universale. La sua grandezza è stata riconosciuta senza riserve sin da quando egli era vivo e operante e l'ammirazione incondizionata per le opere del suo genio non è mai venuta meno, neppure durante il secolo scorso, in cui l'interesse per il melodramma sembrò, in Italia almeno, offuscare il desiderio di conoscere e di ascoltare musiche dei secoli passati.

La fortuna di Claudio Monteverdi è attestata da innumerevoli testimonianze:

1) le frequentissime esecuzioni moderne dei suoi melodrammi, e specialmente dell'« Orfeo » (si può anzi affermare che questa sia l'opera antica che più frequentemente ha attirato l'attenzione dei moderni musicisti);

2) la vastissima bibliografia di scritti critici, che inizia addirittura nel 1600 con il noto scritto del canonico Artusi, e che si è ininterrottamente sviluppata nel corso dei secoli successivi, sino al 1950, quando il maggiore musicologo contemporaneo, recentemente scomparso, Leo Schrade, intitolava la sua monumentale monografia con l'espressione: « Monteverdi, *creator of modern Music*;

3) l'interesse che la musica di Monteverdi ha suscitato e suscita ovunque presso i semplici appassionati di musica, i quali pur non possedendo alcuna cognizione specifica di natura storica o tecnica, riconoscono in Monteverdi uno dei pochissimi artisti che, al di fuori di ogni epoca e di ogni stile, riesca a parlare un linguaggio assolutamente universale e comprensibile a chiunque.

Da questo punto di vista, si può persino affermare che l'universalità di Monteverdi è

superiore a quella di altri artisti, pure eccelsi e di cui sono state recentemente celebrate le ricorrenze centenarie con adeguata solennità, in quanto solo la musica possiede il privilegio di esprimersi e di farsi capire indipendentemente dalle cognizioni tecniche, storiche o culturali di coloro a cui essa si rivolge. Come la Divina Commedia ha avuto traduzioni in tutte le principali lingue del mondo, così le opere di Monteverdi, come attestano i cataloghi discografici di ogni nazione, sono largamente conosciute ovunque la musica abbia diritto di cittadinanza: con l'indubbio evidente privilegio che non è necessaria alcuna « traduzione » per ascoltare i capolavori del sommo Cremonese, una volta che essi siano stati pubblicati in edizioni critiche filologicamente soddisfacenti.

In tutte le principali nazioni d'Europa e d'America già da tempo si vanno preparando programmi eccezionali perchè il 1967 sia ricordato con particolare solennità. Già nel 1943, III centenario della morte, nonostante i tragici avvenimenti che in quei mesi incombevano, si svolsero celebrazioni imponenti, anche se limitate all'allestimento di concerti di cui si rese particolarmente promotore il Teatro alla Scala di Milano; iniziative a lungo respiro non poterono essere prese a causa della situazione politica generale. Ma negli anni immediatamente seguenti, è stato ovunque un fervore di iniziative: in Austria con la ristampa di una vecchia ma completa edizione dell'Opera Omnia di Monteverdi; in Germania con la pubblicazione di una serie di monografie a carattere storico-acritico, di eminente valore scientifico; in Inghilterra con l'inserimento costante di musiche Monteverdiane nei più importanti Festivals a carattere internazionale; in tutta Europa, con iniziative testè assunte da un comitato internazionale costituito da rappresentanti di tutti gli enti radio-telesivi europei per coordinare, nel prossimo 1967, la diffusione della musica di Monteverdi in apposite esecuzioni. Purtroppo solo l'Italia è rimasta sino a ieri assente da simile fervore d'iniziativa. Un primo passo è consistito nella costituzione del Comitato previsto dal decreto del

Capo dello Stato del 9 marzo 1962, n. 719, con il compito di predisporre un'edizione nazionale dell'Opera Omnia di Claudio Monteverdi.

La necessità che anche e soprattutto l'Italia assuma iniziative particolarmente concrete e destinate a non esaurirsi nel breve volgere dell'anno centenario, si giustifica con la considerazione che la grandezza di Monteverdi, pur essendo già universalmente riconosciuta, non è ancora stata indagata sino in fondo. Come tutti i massimi geni, anche Monteverdi è fuori del suo tempo: in lui sono frequentissime le più ardite intuizioni di natura armonica e melodica, che ne fanno non soltanto un artista sorprendentemente moderno, ma soprattutto un artista la cui modernità è vera e valida a qualunque momento della storia della civiltà essa sia riferita. L'indagine di una simile perenne attualità, da una parte offre sconfinati campi di studio alla ricerca musicologica severa; dall'altra sarà motivo inesauribile di diletto ogni volta che esecuzioni, consapevoli e affidate ad artisti preparati, delle musiche Monteverdiane, saranno pubblicamente realizzate.

A tali fini è stato predisposto l'unito disegno di legge, che consta di 9 articoli.

Con l'articolo 1 si prevede la costituzione del Comitato e si indicano le finalità che il medesimo dovrà perseguire.

Con l'articolo 2 si stabilisce la composizione del Comitato incaricato delle celebrazioni monteverdiane.

Si è ritenuto doveroso stabilire che del Comitato fanno parte i rappresentanti delle città di Cremona, Mantova e Venezia: il primo per un omaggio alla città che ha dato i natali all'insigne musicista, gli altri a testimonianza dei legami che unirono Monteverdi ai luoghi in cui per gran tempo visse e operò più proficuamente.

Con l'articolo 3 si dettano norme sugli organi del Comitato, sui poteri dei medesimi e si stabiliscono le modalità di convocazioni del Comitato stesso.

Con l'articolo 4 si fissa il contributo che sarà concesso dallo Stato, calcolato in via

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

presuntiva in lire 50.000.000 dato l'alto costo delle manifestazioni musicali.

Con l'articolo 5 si autorizza il Comitato a integrare i fondi messi a sua disposizione con i contributi eventualmente elargiti da Enti pubblici o privati.

Con l'articolo 6 si intende dare alle manifestazioni celebrative un carattere unitario.

Con l'articolo 7 si fissa alla data del 31 maggio 1968, ad un anno vale a dire dalla ricorrenza del IV Centenario della nascita di Monteverdi, il termine di cessazione delle manifestazioni celebrative.

Si dispone, inoltre, l'obbligo per il Comitato di presentare alla fine della gestio-

ne, con una relazione, il conto consuntivo che sarà sottoposto al riscontro della competente Ragioneria centrale e della Corte dei conti, e successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Con l'articolo 8 si dispone che i contratti stipulati dal Comitato celebrativo godono dei benefici stabiliti a favore dei contratti dello Stato. Si dispone, inoltre, che il Comitato, per eventuali controversie, può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

L'articolo 9 è relativo alla copertura dell'onere.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per celebrare il IV centenario della nascita di Claudio Monteverdi è costituito un Comitato, con il compito di preparare e attuare le opportune iniziative scientifiche, culturali ed educative, sul piano nazionale e internazionale, secondo un programma da approvarsi dal Ministro per la pubblica istruzione entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Comitato ha la sua sede in Roma presso il Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione ed è costituito come segue:

- presidente;
- sindaci di Cremona, Mantova e Venezia, o, in loro rappresentanza un Consigliere comunale da ciascuno di essi designato;
- presidente del Comitato di esperti per l'« Edizione nazionale » dell'opera Omnia di Claudio Monteverdi;
- segretario generale della Fondazione « G. Cini »;
- soprintendente del teatro « La Fenice » di Venezia;
- un funzionario designato dal Ministro per il tesoro;
- un funzionario designato dal Ministro per la pubblica istruzione, con l'incarico di segretario.

Art. 3.

Il Presidente rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle deliberazioni del medesimo.

Il Comitato si riunisce tutte le volte che lo ritenga opportuno il Presidente o quan-

do ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Art. 4.

Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1 è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 50 milioni a favore del predetto Comitato, che verrà stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il contributo sarà versato mediante ordinativo diretto in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, intestato al predetto Comitato.

I prelevamenti delle somme occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente articolo 1 saranno effettuati, di volta in volta, dal Presidente del Comitato il quale provvederà alla gestione delle somme prelevate.

Al termine della gestione, l'eventuale eccedenza risultante dal cennato conto corrente infruttifero dovrà essere versato all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X - entrate eventuali e diverse.

Art. 5.

Il Comitato è autorizzato a integrare i fondi messi a disposizione con i contributi eventualmente reperiti presso Enti pubblici o privati.

Art. 6.

I Conservatori di musica di Stato e gli Enti lirici e sinfonici collaboreranno con il Comitato per coordinare, nell'ambito della normale attività didattica-artistica-culturale, i propri programmi celebrativi.

Art. 7.

Il Comitato cesserà dalle sue funzioni il 31 maggio 1968 ed alla fine della gestione presenterà il conto consuntivo della gestione stessa, accompagnato da apposita rela-

zione illustrativa, nonchè dai relativi atti e documenti giustificativi, da sottoporre entro il successivo 31 agosto al riscontro della competente Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Successivamente, il detto consuntivo dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

Tutti i contratti stipulati dal Comitato per il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 1 godono dei benefici stabiliti a favore dei contratti dello Stato.

Il Comitato inoltre può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 9.

All'onere di lire 50 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà a carico del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1966, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.